

COMUNE DI PERUGIA

Settore Servizi Sociali, Culturali e Sportivi alla persona

REGOLAMENTO

PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE
E DEI SERVIZI SOCIALI A CICLO RESIDENZIALE E SEMI-
RESIDENZIALE PER SOGGETTI IN ETA' MINORE

- Approvato con atto C.C. n. 125 del 29 giugno 2006
- Modificato con atto C.C. n. 128 del 23 luglio 2007

Si attesta che il presente Regolamento è conforme alla copia cartacea depositata agli atti della Segreteria del Consiglio Comunale.

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI SOCIALI A CICLO RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE PER SOGGETTI IN ETA' MINORE

ARTICOLO 1 Oggetto e finalità

Il presente Regolamento, in attuazione all'art. 26 del Regolamento Regionale 19 dicembre 2005, n. 8, disciplina la procedura per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-assistenziali a carattere residenziale e semi-residenziale diretti a soggetti in età minore, presenti nel territorio dell'Ambito territoriale n. 2.

ARTICOLO 2 Tipologia di strutture

Devono ottenere l'autorizzazione al funzionamento le seguenti tipologie di servizi, gestiti sia da soggetti pubblici che privati:

- a) strutture a ciclo residenziale
 - Comunità familiari o casa famiglia
 - Comunità educative
 - Comunità di pronta accoglienza
 - Comunità bambini con genitore
 - Gruppo appartamento
- b) strutture a ciclo semi-residenziale
 - Comunità diurne

ARTICOLO 3 Requisiti per l'autorizzazione

1. I servizi a ciclo residenziale e semi-residenziale localizzati nel territorio dell'Ambito n. 2 per ottenere il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI ORGANIZZATIVI

COMPOSIZIONE DELLE RISORSE UMANE

- Coordinatore/responsabile del servizio
- Personale con funzione educative

QUANTITA' DI RISORSE UMANE

- Rapporto numerico educatori/minori

PROFESSIONALITA' DEGLI OPERATORI

- Titolo di studio delle varie figure professionali

GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

- Definizione di modalità e strumenti di selezione del personale
- Attività di formazione/ aggiornamento del personale
- Attività di supervisione del personale
- Definizione di una turnazione coerente con i bisogni dei minori e del gruppo

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEL SERVIZIO

- Definizione del progetto quadro del servizio
- Definizione dei criteri e delle modalità di ammissione e dimissione
- Definizione di un registro degli ospiti
- Definizione di chiare modalità per la gestione delle emergenze

CORRETTEZZA E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

- Definizione della Carta del Servizio

REQUISITI STRUTTURALI

LOCALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA

REQUISITI GENERALI DEGLI SPAZI INTERNI

RISPETTO DELLE NORMATIVE

2. La Giunta del Comune capofila dell'Ambito territoriale stabilisce gli standard che descrivono i requisiti sopraelencati entro 90 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

ARTICOLO 4

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore, deve essere presentata all'Ufficio Autorizzazioni presso il Settore Servizi Sociali del Comune di Perugia, prima dell'apertura della struttura/servizio.

La domanda, in carta da bollo, contiene:

- cognome e nome del legale rappresentante
- luogo e data di nascita
- residenza anagrafica
- recapito telefonico
- denominazione e ragione sociale del gestore
- denominazione del servizio
- tipo di servizio/struttura per il quale viene richiesta l'autorizzazione
- sede del servizio/struttura

Alla domanda vanno allegati tutti i documenti elencati al Titolo 3, art. 19 del Regolamento regionale.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata anche in caso di cambio di sede o di attività.

ARTICOLO 5

Istruttoria ed esiti del procedimento

Responsabile del procedimento di autorizzazione al funzionamento dei servizi/strutture sociali a ciclo residenziale e semi-residenziale diretti a soggetti in età minore è il Dirigente del Settore Servizi Sociali.

L'istruttoria è a cura dell'Ufficio Autorizzazioni che esamina la domanda e verifica la completezza della documentazione prodotta; nel caso debbano essere prodotte documentazioni o certificazione integrative, le stesse devono pervenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione; tale richiesta sospende i tempi del procedimento di autorizzazione. Al fine del rilascio dell'autorizzazione l'istanza viene trasmessa al Gruppo tecnico di cui al successivo Art. 6.

Il Responsabile del procedimento rilascia l'autorizzazione nei modi previsti dall'art. 20 del Regolamento regionale, entro 150 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatto salvo il tempo necessario all'eventuale integrazione della documentazione (massimo 30 gg.) e all'espressione del parere da parte del Gruppo tecnico (massimo 45 gg.).

Nel caso di non possesso dei requisiti, il Responsabile del procedimento nega l'autorizzazione.

ARTICOLO 6

Gruppo tecnico: composizione e funzioni

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione viene costituito, con provvedimento del Responsabile del procedimento, il Gruppo tecnico di lavoro composto da personale dei Comuni dell'Ambito di categoria D con i seguenti profili:

- istruttore direttivo tecnico esperto in edilizia
- assistente sociale
- istruttore direttivo socio-educativo dell'Ufficio Autorizzazioni del Settore Servizi Sociali

2. Il Gruppo tecnico ha il compito di esprimere il parere di supporto al rilascio dell'autorizzazione entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta. Per espletare tale compito il Gruppo tecnico effettua sopralluoghi per valutare il funzionamento delle strutture/servizi in relazione alle condizioni strutturali e alle modalità organizzative e gestionali, utilizzando allo scopo adeguati strumenti di controllo.

ARTICOLO 7

Durata e rinnovo

La durata dell'autorizzazione è di 3 anni.

Per il rinnovo dell'autorizzazione, il possesso dei requisiti è confermato mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore, da

presentare all'Ufficio Autorizzazioni del Comune almeno 60 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione concessa. La permanenza dei requisiti dà luogo ad una riconferma d'ufficio dell'autorizzazione medesima.

ARTICOLO 8

Vigilanza e controllo

Il Comune, attraverso il Gruppo tecnico di cui all'art. 6, vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate mediante sopralluoghi e visite periodiche almeno annuali e comunque ogni qual volta si renda necessario, con lo scopo di controllare la permanenza dei requisiti di idoneità che hanno permesso di concedere l'autorizzazione al funzionamento.

ARTICOLO 9

Sospensione e revoca

Il Responsabile del procedimento, nel caso accerti il venire meno dei requisiti strutturali, funzionali e assistenziali previsti dal presente regolamento e in base ai quali è stata concessa l'autorizzazione, diffida il soggetto gestore a provvedere alla regolarizzazione entro il termine stabilito dal Gruppo tecnico. Trascorso inutilmente tale termine, il Responsabile dispone la sospensione dell'autorizzazione e con lo stesso provvedimento comunica il tempo entro il quale rimuovere le cause che hanno determinato il provvedimento stesso. Nel caso di sospensione dell'autorizzazione il soggetto gestore non può inserire nuovi utenti.

Qualora il gestore del servizio non ottemperi alle prescrizioni nei termini assegnati, il Responsabile del procedimento dispone la revoca dell'autorizzazione, previa diffida ai sensi della Legge 241/90 e successive integrazioni e del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo.

Nel caso di comportamenti che rechino pregiudizio fisico e/o psicologico agli utenti, si procede alla sospensione dell'autorizzazione previa diffida; contestualmente si dà comunicazione del provvedimento alle Autorità giudiziarie competenti e a tutti i servizi che hanno in carico i minori. Nella misura in cui il soggetto gestore non dimostri di aver rimosso le cause che hanno motivato la sospensione, si procede alla revoca dell'autorizzazione.

ARTICOLO 10

Strutture/servizi provvisti di autorizzazione temporanea

Tutte le strutture/servizi già funzionanti che hanno ricevuto un'autorizzazione temporanea per 12 mesi ai sensi dell'art.24 del Regolamento regionale, possono usufruire di una proroga di durata massima di 5 mesi per la messa a norma dei requisiti organizzativi e di 10 mesi per i requisiti tecnico strutturali. Entro questi termini, dopo aver concordato con il gruppo tecnico previsto all'art. 6 un cronoprogramma degli interventi da effettuare, devono adeguarsi alla disciplina del Regolamento regionale e del presente Regolamento. Terminati i lavori di adeguamento i gestori devono presentare domanda di autorizzazione al funzionamento secondo la procedura disciplinata dal presente Regolamento.

ARTICOLO 11

Dati e informazioni

Il legale rappresentante dei soggetti gestori delle strutture/servizi autorizzati, trasmettono al Comune i dati richiesti dalla Regione per la costituzione della Banca dati ai sensi dell'art. 27 del Regolamento regionale.